



SUASUM CORPORATE FINANCE

Independent Financial Advisor

NEWSLETTER N°1/13 – DECRETO SVILUPPO BIS : LE START-UP INNOVATIVE

Riferimenti:

- [DL 179/2012 Decreto Sviluppo Bis e relativa legge di conversione 221/2012](#)

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 294/2012 della Legge di Conversione n. 221/2012 il Decreto Sviluppo Bis (DL 179/2012) diventa operativo a tutti gli effetti. Il testo entrerà in vigore a partire da oggi 2 gennaio 2013 e si concentra, tra le altre previsioni di innovazione, su un argomento di particolare interesse per il mondo economico ed imprenditoriale, quello delle **start-up innovative**.

Imprese, quest'ultime, capaci di veicolare e diffondere innovazione all'interno del sistema economico intesa come fattore moltiplicativo per lo sviluppo in termini di crescita sostenibile e nuova occupazione, in particolare quella giovanile.

I requisiti per delineare una start-up innovativa vengono disciplinati nella sezione IX di tale legge che interviene su tutte le fasi del ciclo di vita di dette aziende innovative – dalla nascita alla gestione della crisi d'impresa.

Status di start-up innovativa

La start-up innovativa così come disciplinata all'art. 25, comma 2, del DL 179/2012 è una *“società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Società Europea, residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n°917, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione”*. Seguono inoltre una serie di altri requisiti specifici:

- i soci persone fisiche detengono al momento della costituzione e per i successivi 24 mesi, la maggioranza delle quote o azioni;
- nuova costituzione: la società è costituita e svolge attività d'impresa da non più di quattro anni;
- centro di interessi: sede principale dei propri affari e interessi in Italia;
- dimensione: a partire dal secondo anno di attività, il totale del valore della produzione annua - lett. A CE art.2425 c.c. – non superiore a 5 milioni di euro;

- autofinanziamento: non distribuisce e non ha distribuito utili;
- oggetto sociale esclusivo o prevalente: sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.
- costituzione: non è stata costituita da fusione, scissione societaria, cessione d'azienda o ramo di azienda.

Ulteriori requisiti

L'impresa deve inoltre possedere **almeno uno dei seguenti requisiti**:

- **Spese in ricerca e sviluppo** uguali o superiori al 20% del maggiore valore fra il costo e il valore totale della produzione.
- **Risorse umane**: almeno un terzo della forza lavoro complessiva deve essere formata da personale con dottorato di ricerca (conseguito o in corso) o in possesso di laurea con almeno tre anni di ricerca certificata in Italia o all'estero.
- **Proprietà intellettuale**: impresa titolare, licenziataria o anche depositaria di almeno una privativa industriale relativa a un'invenzione industriale, biotecnologica, a una tomografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività d'impresa.

Si presti attenzione anche alla definizione delle **spese per R&S** che oltre a quanto previsto dai principi contabili sono assimilabili come:

- relative allo sviluppo pre-competitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business plan,
- servizi di incubazione forniti da incubatori certificati,
- costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci e amministratori,
- spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini di licenze d'uso (sono escluse quelle per l'acquisto di immobili e per l'affitto).

Società già costituite

Sono parimenti ammesse ai benefici del provvedimento le imprese che erano già esistenti al momento dell'**entrata in vigore della legge di conversione**. In tal caso, le società già costituite devono avere tutti i requisiti previsti dal sopra menzionato art. 25 comma 2 e certificarne il possesso attraverso una **dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante** da depositarsi presso l'Ufficio delle imprese entro 60 gg dall'entrata in vigore della legge di conversione.

In merito all'ordine temporale, queste imprese hanno diritto alle agevolazioni secondo specifiche regole:

- quattro anni se l'azienda è stata costituita entro i due anni precedenti;
- tre anni, se è stata costituita entro i tre precedenti;
- due anni se è stata costituita entro i quattro anni precedenti.

Start-up a vocazione sociale

La norma riconosce il carattere innovativo e la possibilità di qualificare come tale anche una start-up operante in ambito sociale. Sono considerate tali le società che operano in via esclusiva nei **settori** indicati all'art.2, comma 1, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n° 155, ovvero: assistenza sociale, assistenza sanitaria, assistenza socio-sanitaria, educazione, istruzione, formazione, tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, valorizzazione del patrimonio culturale, turismo sociale, formazione universitaria e post-universitaria, ricerca ed erogazione di servizi culturali, formazione extra-scolastica, servizi strumentali alle imprese sociali resi da enti composti in misura superiore al 70% da organizzazioni che esercitano un'impresa sociale.

L'incubatore certificato

Agevolazioni previste anche per l'**incubatore di start-up innovative certificato**, definito come una società di capitali (anche cooperativa, di diritto italiano o Società Europea) che offre servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up innovative. Anche l'incubatore certificato soggiace ad una serie di specifici requisiti che vengono elencati nei commi 5, 6 e 7 dell'articolo 25 della Legge.

Pubblicità legale - il ruolo delle Camere di Commercio

Per avvalersi dei benefici, le start-up innovative e gli incubatori certificati devono essere iscritti presso le Camere di Commercio, le quali istituiranno un'**apposita sezione speciale del registro delle imprese** di cui all'articolo 2188 del Codice Civile presso le CCIAA.

Ai fini della qualificazione, la **sussistenza dei requisiti** è attestata dal legale rappresentante mediante autocertificazione. La domanda dovrà essere presentata in formato elettronico contenente una precisa serie di informazioni, elencate ai commi 12 (start-up innovative) e 13 (incubatori certificati) dell'art. 25 della Legge.

Per il **mantenimento dei requisiti**, ogni anno entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio o comunque entro sei mesi dalla chiusura d'esercizio, il legale rappresentante dovrà depositare apposita dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese.

Qualora la società perdesse i requisiti per essere definita start up innovativa, questa viene cancellata d'ufficio dalla sezione speciale del registro imprese entro 60 giorni- permane però l'iscrizione alla sezione ordinaria.

Deroghe al diritto societario

L'art. 26 del Dl Sviluppo Bis prevede **deroghe al diritto societario** in favore delle start-up innovative:

- estesa di 12 mesi la possibilità di ripianare le perdite che superano un terzo del capitale, posticipata al secondo esercizio successivo;

- con deroga al codice civile, in materia di categorie di quote societarie delle srl si prevede che possono essere previsti diritti partecipativi differenti, quote senza diritto di voto o con diritto di voto non proporzionale;
- in deroga alle norme del codice civile, le quote delle start up innovative in forma di srl possono essere oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari.

Incentivi all'investimento

Anche chi investe in una start-up innovativa ha il diritto di godere di alcune **agevolazioni**, sulle cui modalità è da attendersi un decreto attuativo ministeriale. Di seguito le possibilità:

- Per le persone fisiche, dal 2013 al 2015 detrazione Irpef del 19% sulle somme investite in start up innovative; l'investimento massimo detraibile è di cinquecento mila euro per periodo d'imposta e deve essere mantenuto per almeno due anni.
- Dal 2013 al 2015, qualora l'investitore fosse una società, non concorre alla formazione del reddito d'impresa il 20% della somma investita, investimento massimo 1,8 milioni di euro per periodo d'imposta, da tenere per almeno due anni, ma l'agevolazione non si applica alle società di gestione del risparmio.
- Sconti invece più alti per investimenti in start up a vocazione sociale e per quelle ad alto valore tecnologico del settore energetico (25% la detrazione per le persone fisiche e 27% la deduzione per le società).

Agevolazioni fiscali

La legge di conversione del DL 179/2012 prevede inoltre anche ulteriori **semplificazioni** in merito a start up innovative e incubatori certificati come il credito d'imposta del 35% sulle assunzioni a tempo indeterminato di personale altamente qualificato fino ad un massimo di 200mila euro annui per ogni impresa:

- lo sgravio è applicabile anche ai contratti di **apprendistato**;
- è concesso **in via prioritaria** alle start up, fatta salva la quota riservata alle aziende nelle zone colpite dal sisma 2012;
- basta un'**istanza semplificata**.

Ulteriori benefici sono dati dall'esenzione da imposta di bollo e diritti di segreteria dovuti per l'iscrizione al registro imprese e dal diritto annuale alle camere di commercio, altresì si prevedono agevolazioni fiscali per amministratori, dipendenti o collaboratori remunerati attraverso strumenti finanziari: le somme corrisposte sotto forma di strumenti finanziari o di diritti di opzione non concorrono alla formazione del reddito imponibile dei destinatari.

Contratti di lavoro

Le deroghe alla Riforma del Lavoro si estendono ai **contratti di somministrazione** a tempo determinato e seguono tali procedure:

- dopo 3 anni sono prorogabili di un ulteriore anno previo rinnovo presso la Direzione provinciale del Lavoro;
- niente pause obbligatorie fra un contratto e l'altro.

Questo solo per il periodo in cui l'impresa ha diritto alla denominazione di start-up innovativa: trascorsi i relativi termini (al massimo dopo 4 anni) il contratto diventa automaticamente a tempo indeterminato.
